




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0007190 - 27/06/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 27 GIU. 2011

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Modena**  
**Via Emilia Est, n. 25**  
**41121 MODENA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 195/2011\_Tirocinio*

In relazione al quesito formulato in data 13 giugno 2011 con il quale si chiede se sia suscettibile di deroga la previsione contenuta nell'articolo 42 dell'ordinamento professionale che prevede l'obbligo di svolgimento del tirocinio presso un *dominus* iscritto nell'albo da almeno 5 anni si osserva quanto segue.

La previsione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 relativa all'anzianità almeno quinquennale del *dominus* non è suscettibile di alcuna deroga.

In caso di morte del *dominus* e qualora presso lo studio, come nel caso di specie, non vi siano altri professionisti con anzianità di iscrizione di almeno 5 anni i tirocinanti dovranno necessariamente trovare un altro professionista presso il quale proseguire il tirocinio, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ordine<sup>1</sup>.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, "I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che ... intendono svolgere il tirocinio professionale".